



***Istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media
"M. Nuccio"***

Via Salemi, 18 — 91025 MARSALA (TP)
Tel. 0923 - 981319 (dirigente) - 0923 999045 (segret. e fax)
P.I.: 82004590814

Circolare n. 57
Prot. 1709

Marsala, lì 06/03/2020

Ai Docenti
Agli ATA
Alle famiglie e agli alunni
AI DSGA
Agli Atti
Albo

Oggetto: Coronavirus. Sospensione attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020. Indicazioni di carattere generale.

Con DPCM del 4 marzo 2020 il Governo italiano ha disposto la sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020 quale misura straordinaria per arginare la diffusione del Covid-19 (Coronavirus). Tecnicamente la sospensione delle attività didattiche comporta il fatto che tutto il personale non docente (Dirigente Scolastico, Direttore Servizi Generali ed Amministrativi, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) sia regolarmente in servizio.

SONO SOSPESI ANCHE TUTTI I RICEVIMENTI, LE RIUNIONI E TUTTE LE ATTIVITA' SVOLTE DA ENTI O ASSOCIAZIONI ESTERNE

Nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Di seguito le disposizioni per docenti, studenti e famiglie.

In assenza di attività didattica ordinaria e nell'attesa che vengano poste in essere forme di didattica a distanza, si invitano i docenti, nell'ambito della loro autonomia e libertà di insegnamento, ad aggiornare il registro elettronico e a preparare materiali e compiti da somministrare agli alunni. L'attivazione di attività didattica a distanza verrà comunicata ai docenti e alle famiglie appena disponibile.

Se alcuni materiali sono rimasti a scuola o negli armadietti è possibile passare a scuola in orario antimeridiano per recuperarli, in pochi minuti. Il personale non docente sarà a disposizione per questo.

Il periodo di sospensione è di dieci giorni e non si sa se sarà ulteriormente prolungato; pertanto la sospensione delle attività didattiche, proprio perché dovuta a motivi di emergenza sanitaria, non deve corrispondere ad una sospensione dell'impegno scolastico. È importante quindi collaborare con la scuola e per gli studenti su questo aspetto.

Per quanto concerne le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione il nuovo decreto conferma il blocco e lo estende per il momento al 3 aprile 2020.

Nelle scuole in cui è prevista la sospensione delle attività didattiche, come noto, dirigenti scolastici e personale ATA sono in servizio. I dirigenti scolastici privilegerà modalità flessibili della prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte.

Particolari modalità flessibili della prestazione di lavoro riguarderanno con priorità i lavoratori con patologie gravi, coloro che per la chiusura degli asili nido e delle scuole dell'infanzia debbono accudire i figli, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.

Occorre adeguare l'impiego del personale in presenza di attività ridotte, utilizzando al massimo la flessibilità e le turnazioni.

Nelle scuole occorre, secondo le istruzioni impartite dalle autorità, contemperare varie esigenze:

- Evitare il concorso di molte persone nel medesimo luogo.
- Evitare ove possibile riunioni collegiali
- Evitare che l'emergenza rechi danno ai lavoratori (scadenze per i pensionandi, immissioni in ruolo, trasmissione dati indifferibili, stipendi per i supplenti ecc.).

AVVERTENZE GENERALI

- Viene raccomandato a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art.2, c.1, lett.b DPCM 4/3/2020)
- Le scuole hanno l'obbligo di esposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (art.2, c.1, lett. c DPCM 4/3/2020)
- Il periodo di chiusura della scuola o di sospensione delle attività didattiche non incide sulla validità del periodo di prova e formazione
- Il periodo trascorso in malattia o in quarantena dovuta al COVID 19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero
- La trattenuta prevista per le assenze di malattia fino a 10 giorni non si applica nei casi dei periodi a ricovero ospedaliero in strutture del SSN per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA)

- Nell'ambito di gestione dell'emergenza i rapporti tra le OO.SS firmatarie di CCNL e gli Uffici Scolastici Regionali ed Ambiti territoriali vanno improntate alla massima flessibilità agevolando le dirette interlocuzioni per rispondere celermente alle richieste delle scuole, coordinando le azioni da porre in essere

MISURE IGIENICO SANITARIE

Il DPCM 4 marzo 2020 riporta, poi, l'allegato contenente le seguenti misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

SUPPLENZE DEL PERSONALE

Ricordiamo che anche durante i periodi di chiusura o sospensione dell'attività didattica, ancorché si tratti di una situazione straordinaria, restano in vigore le disposizioni in materia di supplenza per tutto il personale.

Personale docente

In particolare per il personale docente l'art. 7 (commi 4 e 5) del regolamento delle supplenze (Dm 131/2007) prevede l'istituto della conferma e/o della proroga.

Per quanto riguarda eventuali proroghe che intervengono nel periodo interessato dalla chiusura o sospensione delle attività didattiche vale anche l'articolo 40 del CCNL 2007 che al comma 3 prevede il diritto alla proroga senza soluzione di continuità a determinate condizioni.

Nello specifico:

- la supplenza già conferita mantiene la propria validità fino alla naturale scadenza del contratto stipulato
- nel caso in cui la supplenze termini all'interno del periodo di sospensione delle attività didattiche/chiusura scuola ed il titolare prosegua l'assenza senza soluzione di continuità si applica l'istituto della conferma da conferire al medesimo supplenze a partire dalla ripresa delle attività didattiche/riapertura della scuola, come previsto dal comma 5 dell'art 7 del DM 131/2007
- nei casi in cui è stata prevista la modalità di "didattica a distanza" durante il periodo di sospensione delle lezioni, il personale docente supplente ha diritto alla proroga della supplenza precedentemente conferita anche per dare seguito all'attività d'insegnamento a distanza che lo coinvolge
- eventuali proroghe, come previsto dall'art. 40, comma 3 CCNL 2007, intervengono qualora il docente titolare si assenti da una data anteriore di almeno 7 giorni prima e si prolunghi fino a 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni; in questo caso vale l'oggettiva e continuativa assenza del titolare

Altre eventuali informazioni saranno diffuse sempre tramite circolari o avvisi pubblicati sul sito della scuola.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione, mai così importante.

